

Prot. n. 6558/5.6/2018-Ea3
PEC

Torino, 16 gennaio 2018

AI GESTORI DELLE DISCARICHE DI RIFIUTI E
IMPIANTI DI INCENERIMENTO
della Città metropolitana di Torino
LORO INDIRIZZI

E P.C. AI CONSORZI DI BACINO
della Città metropolitana di Torino
LORO INDIRIZZI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Pianificazione e gestione rifiuti, bonifiche,
sostenibilità ambientale (LB7)
C.so Inghilterra 7
10138 TORINO

REGIONE PIEMONTE
Settore Politiche Fiscali
Corso Regina Margherita, 153 bis
10044 TORINO
*risorsefinanziarie-
patrimonio@cert.regione.piemonte.it*

REGIONE PIEMONTE
Settore Servizi Ambientali
Via Principe Amedeo 17
10123 TORINO
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

**Oggetto: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
DICHIARAZIONE ANNO 2017 da effettuare entro il 31 gennaio 2018.**

La Regione Piemonte ha approvato la Legge Regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7" (Pubblicata sul Supp. Ord. N. 3 al BUR n. 2 del 11.01.2018).

L'art. 34, comma 2, della citata L.R. n. 1/2018 stabilisce che *“Le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549.Delega alle Province) continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Torino e dalle province fino al 31 dicembre 2018”*

In particolare l'art. 4 della L.R. n. 39/1996 (in vigore fino al 31.12.2018):

- delega le funzioni relative alla riscossione del tributo, nonché il relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio alla provincia/città metropolitana nel cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento;
- stabilisce che il tributo è versato dai soggetti passivi alla provincia/città metropolitana competente per territorio.

Si **RICHIEDE** pertanto ,

LA PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE ANNUALE DEL TRIBUTO IN OGGETTO ANNO 2017 secondo le seguenti disposizioni.

A) TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 2017: 31 gennaio 2018

B) MODALITÀ PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 2017:

- la dichiarazione deve essere **presentata anche in caso di inutilizzo dell'impianto nel corso dell'anno** indicando nel campo **“annotazioni del dichiarante”** una delle seguenti **causali**:
 - a) “assenza di conferimenti”
 - b) “impianto in costruzione”
 - c) “attività non ancora iniziata”;
- i gestori di **IMPIANTI DI INCENERIMENTO CON RECUPERO DI ENERGIA** devono **presentare la dichiarazione** indicando nelle **“annotazioni del dichiarante”**:
 - a) il quantitativo annuo di rifiuti inceneriti
 - b) la causale “impianto con recupero di energia”;
- lo **schema tipo** di dichiarazione, approvato con la d.G.R. 23 ottobre 2006, n. 12-4088 e modificato, nella legenda, con la d.G.R. 17 maggio 2011, n. 69-2068, è *pubblicato all'indirizzo web http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_discarica.shtml*;
- **invio, in unica copia**, all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it** in **formato pdf e sottoscritta con firma digitale** secondo le disposizioni tecniche indicate alla pagina <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/urp/posta-elettronica-certificata/>;

- **qualora non in possesso della firma digitale**, la dichiarazione dovrà essere **sottoscritta in originale e successivamente scannerizzata in formato pdf** e trasmessa secondo le medesime modalità;
- al fine della tempestiva presentazione della dichiarazione entro il termine del 31 gennaio 2018, **fa fede la data di invio della PEC**.

C) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 2017:

- **nel caso di scarti e sovralli dei rifiuti derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti aventi le caratteristiche individuate all'Allegato A della D.G.R. n. 24-5880 del 22.04.2002 (lettere D1 e G dello schema di dichiarazione) comunicare** in allegato alla dichiarazione, **per ogni trimestre solare**:
 - o **nominativo delle ditte** che hanno beneficiato del pagamento in misura ridotta del tributo,
 - o **quantitativo degli scarti e sovralli** di rifiuti espresso in kg suddiviso per ciascuna ditta conferente,
 - o **tipologia dei rifiuti** per ciascuna ditta conferente secondo il citato Allegato A della D.G.R. n. 24-5880/2002;
- **indicare**, in allegato alla dichiarazione, i **codici CER e il relativo quantitativo trimestrale dei rifiuti ricompresi nelle lettere A** (*rifiuti provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico*) **e B** (*rifiuti speciali non pericolosi conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi*) dello schema tipo di dichiarazione.
- **per i rifiuti urbani** (lettere E1 e E2 dello schema tipo di dichiarazione) compilare la **dichiarazione** (redatta sulla base dello **schema tipo, allegato alla presente** (*e pubblicato all'indirizzo web http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_discarica.shtml*), di cui all'allegato 2 della d.G.R. 17 settembre 2007, n. 61-6925, così come modificato dalla d.G.R. 17 maggio 2011, n. 69-2068), contenente il **dettaglio, per ciascun comune conferente, della quantità e della tipologia dei rifiuti conferiti in discarica con l'importo del relativo tributo**;
- **allegare copia dei dati** di cui al punto 4.b) della d.G.R. 17 settembre 2007, n. 61-6925, **messi a disposizione dal Consorzio, relativi ai rifiuti inviati direttamente in discarica, in impianti di trattamento meccanico-biologico ed in impianti di incenerimento**;

D) CONGUAGLIO A SALDO DEL TRIBUTO, entro 31 gennaio 2018, per I RIFIUTI URBANI

Nel caso di versamento, nei primi 3 trimestri solari, del tributo per i rifiuti urbani nella misura minima pari a euro 0,00517 di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2006, occorre procedere all'eventuale conguaglio **indicando i fattori di calcolo** al fine di determinare la somma dovuta e secondo le seguenti disposizioni:

- **i Consorzi**, utilizzando l'apposita sezione del sistema operativo RUPAR che la Regione Piemonte mette a loro disposizione, **comunicano, sotto la propria responsabilità ed in tempo utile** affinché il soggetto gestore della discarica possa provvedere al pagamento del **tributo relativo al quarto trimestre** ;
 - * *i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati prodotti a livello comunale nell'anno precedente inviati direttamente in discarica;*
 - * *i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati prodotti a livello comunale nell'anno precedente inviati in impianti di trattamento meccanico - biologico ed in impianti di incenerimento;*
- nel caso in cui **i rifiuti di un Comune "non virtuoso"** (kg/anno pro capite superiore a 196) **SIANO STATI CONFERITI IN PIÙ DISCARICHE**, il versamento dell'eventuale conguaglio a debito sul quantitativo dei rifiuti oltre il limite pro capite dovrà essere effettuato dalle discariche interessate coordinandosi con i **Consorzi territorialmente competenti** in quanto questi ultimi sono i soli soggetti a conoscenza dell'esatta distribuzione dei rifiuti conferiti nelle diverse discariche interessate al fine di applicare la tariffazione corretta al surplus dei rifiuti prodotti.
- il quantitativo, per ciascun Comune, ammesso al pagamento della tariffa €/kg 0,00517 tipologia E1 si determina secondo il seguente calcolo:

kg/anno procapite 196 (D.G.R. 17 maggio 2011, n. 69-2068) x N. abitanti Comune

e nel caso di un Comune con un quantitativo **kg/anno procapite pari al limite stabilito**, **secondo quanto rilevato nell'applicativo Rupar**, la tariffa stabilita per la tipologia E1 si applica **all'intero quantitativo dei rifiuti** conferiti in discarica;

- i **quantitativi** dei rifiuti indicati in **Rupar DEVONO COINCIDERE** con quelli indicati dai gestori delle discariche nella **categoria E (E1 ed E2) nella dichiarazione annuale** del Tributo **sia a livello di singolo Comune che a livello aggregato totale** in quanto la tariffa ridotta (pari ad €/kg 0,00517) si applica ai soli quantitativi che non eccedono il limite di kg/anno pro capite stabilito.
- nel caso di **RIFIUTI DERIVANTI DA "PULIZIA DELLE STRADE" - CER 200303** trattandosi di rifiuti urbani, si precisa che:
 - a) devono essere **inseriti nell'applicativo Rupar**;

- b) vanno **assoggettati alla tariffa del Tributo stabilita per la categoria E1**, nel caso di comuni "virtuosi" (kg/anno pro capite inferiore o uguale a 196) **ovvero categoria E2**, nel caso di Comuni non virtuosi (kg/anno pro capite superiore a 196);
 - c) nello schema di dichiarazione del Tributo speciale L.R. n. 39/1996 devono essere **indicati al rigo E1 o E2**.
-
- il tributo è dovuto solo per i rifiuti conferiti in discarica, e non per quelli conferiti a termovalorizzazione e la misura unitaria del tributo per i rifiuti urbani (5,17 euro/tonn oppure 25 euro/tonn) dipende dalla quantità procapite di rifiuti conferiti per ciascun Comune in discarica, e NON per quelli avviati a termovalorizzazione; pertanto dovranno pagare 5,17 euro/tonn i Comuni che hanno conferito in discarica meno di 196 kg/ab nel 2017; i Comuni che nel 2017 avessero conferito in discarica più di 196 kg/ab dovranno invece pagare 25 euro/tonn sulla quantità che supera i 196 kg/ab.

E) MODALITÀ DI VERSAMENTO

- **Per i Soggetti privati:**
bonifico bancario sul C.C. Bancario: N. 3233854 intestato a "Città metropolitana di Torino"
c/o: UNICREDIT SPA Sportello 8162 Via Bellezia n. 2 - Torino
IBAN IT 88 B 02008 01033 000003233854;
- **Per gli Enti Pubblici:**
Girofondi tesoreria unica telematica su Contabilità Speciale di Tesoreria Unica N. 60057,
intestato a " Città metropolitana di Torino " c/o la Banca d'Italia

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Finanze, Tributi e Statistica
(Dott. Enrico Miniotti)
(documento firmato digitalmente)

RIFERIMENTI ED INDIRIZZI:

Servizio Finanze, Tributi e Statistica
C.so Inghilterra, 7 – 10138 Torino
Pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
Fax: 011 8614445
per informazioni:tributi@cittametropolitana.torino.it
Telefono: 011 8616553/6277/6579

AREA RISORSE FINANZIARIE

Servizio Finanze, Tributi e Statistica

C.so Inghilterra, 7 - cap 10138 Torino Tel. 011 861 6553/6277/6544 - Fax 011 861 4445 tributi@cittametropolitana.torino.it –
tiziana.lanzetti@cittametropolitana.torino.it – protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

RIEPILOGO DISPOSIZIONI NORMATIVE ANNO 2017

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI.

▪ OGGETTO DEL TRIBUTO E SOGGETTO PASSIVO

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è stato istituito e disciplinato dalla legge 28/12/1995 n. 549 (art. 3, commi da 24 a 41); l'accertamento, la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla medesima legge 549/95 sono disciplinati con legge della Regione.

La Regione Piemonte, con la legge 3/07/1996 n. 39 e s.m.i., ha disciplinato il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in attuazione della legge 549/95 delegando alle Province, nel cui territorio sono ubicate le discariche, le funzioni relative alla riscossione del tributo nonché il relativo contenzioso tributario.

Ai sensi dell'art. 3, commi 24-41 della Legge n. 549/1995 e della L.R. n. 39/1996, il Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è **dovuto**:

a) dal gestore dell'attività di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento;

b) dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia

e **si applica ai rifiuti**, compresi i fanghi anche palabili:

- i. conferiti in discarica soggetta ad autorizzazione;
- ii. smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- iii. smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati

▪ TARIFFE

L'art. 5 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14, Legge finanziaria per l'anno 2006, ha stabilito l'ammontare delle tariffe del tributo speciale per conferimento dei rifiuti nelle discariche con decorrenza 1° gennaio 2007.

Il D.M. 18.07.1996 ha stabilito l'ammontare dell'imposta unitaria dovuta, per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica.

L'art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità) ha sospeso l'efficacia, per l'anno 2017, delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi; pertanto l'efficacia delle tariffe stabilite art. 28, comma 1 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 per l'anno 2017 è sospesa.

La Giunta della Regione Piemonte, con propria deliberazione 23 ottobre 2006, n. 12-4088, modificata con la d..G.R. 17.05.2011, n. 69-2068, ha approvato lo schema tipo di dichiarazione annuale nella cui Legenda sono meglio specificate le tariffe €/kg del tributo a seconda della tipologia del rifiuto.

Legenda:

A	A1	Rifiuti provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 250 del 24 ottobre 1996)	€/kg	0,00207
	A2	Rifiuti provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, elencati nell'allegato 2 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 250 del 24 ottobre 1996)	€/kg	0,00155
	A3	Rifiuti provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, elencati nell'allegato 2 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 250 del 24 ottobre 1996)	€/kg	0,00103
B		Rifiuti speciali non pericolosi conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi	€/kg	0,00517
C		Rifiuti speciali non pericolosi conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	€/kg	0,001034
D	D1	Scarti e sovralli dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti aventi le caratteristiche individuate all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2002, n. 24-5880, conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi	€/kg	0,001034
	D2	Fanghi palabili conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi, esclusi i fanghi di cui agli allegati 2 e 4 del decreto ministeriale 18 luglio 1996 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 250 del 24 ottobre 1996)	€/kg	0,001034
E	E1	Rifiuti urbani sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili, in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi	€/kg	0,00517
	E2	Rifiuti urbani non sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili, conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi, che eccedono i limiti di 216 kg/anno pro capite per il 2011 e di 196 kg/anno pro capite per gli anni successivi	€/kg	0,025
F		Rifiuti urbani non pericolosi smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	€/kg	0,005
G		Scarti e sovralli dei rifiuti urbani non pericolosi derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti aventi le caratteristiche individuate all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2002, n. 24-5880, conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi	€/kg	0,001034

AREA RISORSE FINANZIARIE

Servizio Finanze, Tributi e Statistica

Via Maria Vittoria, 12 - cap 10123 Torino Tel. 011 861 2450/2655/2666 - Fax 011 861 4445 tributi@cittametropolitana.torino.it - tiziana.lanzetti@cittametropolitana.torino.it - protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

H	Rifiuti pericolosi conferiti in discarica per rifiuti pericolosi	€/kg	0,01
I	Rifiuti pericolosi smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	€/kg	0,002

▪ **TERMINE DI VERSAMENTO E MODALITÀ**

Entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito il tributo è versato alla Città metropolitana/Provincia competente per territorio (art. 4 della L.R. n° 39/1996).

I versamenti si considerano tempestivamente effettuati quando pervengono nella disponibilità di cassa della Città metropolitana entro i suddetti termini.

▪ **Per i Soggetti privati:**

bonifico bancario sul C.C. Bancario: N. 3233854 intestato a "Città metropolitana di Torino"
c/o: UNICREDIT SPA Sportello 8162 Via Bellezia n. 2 - Torino
IBAN IT 88 B 02008 01033 000003233854;

▪ **Per gli Enti Pubblici:**

Girofondi tesoreria unica telematica su Contabilità Speciale di Tesoreria Unica N. 60057,
intestato a " Città metropolitana di Torino " c/o la Banca d'Italia

▪ **RIFIUTI URBANI**

In relazione alla determinazione del tributo speciale dovuto per i rifiuti urbani, si evidenzia che la Regione Piemonte con propria deliberazione 17 settembre 2007, n. 61-6925, modificata con la d.G.R. 17 maggio 2011, n. 69-2068, ha individuato la procedura per la verifica delle caratteristiche dei rifiuti urbani sottoposti a trattamento come definiti dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili (lettere E1 ed E2 dello schema di dichiarazione); in particolare a , il punto 4 stabilisce:

- a) per la trasmissione dei dati sui rifiuti urbani indifferenziati avviati a smaltimento, finalizzati alla determinazione dell'importo del tributo, deve essere utilizzato il sistema di rilevamento in rete attualmente adottato dalla Regione Piemonte, dalle Province piemontesi e dai Consorzi (sistema operativo in RUPAR). Il calcolo finalizzato alla quantificazione dei rifiuti urbani indifferenziati avviati a smaltimento deve tener conto di tutte le frazioni di rifiuti raccolte separatamente ed avviate ugualmente in discarica, così come definito dalla D.G.R. n. 43-435 del 10 luglio 2000 e dalla D.G.R. n. 48-11386 del 23 dicembre 2003;

- b) i Consorzi, utilizzando l'apposita sezione di tale sistema che la Regione Piemonte mette a loro disposizione, comunicano, sotto la propria responsabilità ed in tempo utile affinché il soggetto gestore della discarica possa provvedere al pagamento del tributo relativo al quarto trimestre, quanto segue:
- * *i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati prodotti a livello comunale nell'anno precedente inviati direttamente in discarica;*
 - * *i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati prodotti a livello comunale nell'anno precedente inviati in impianti di trattamento meccanico - biologico ed in impianti di incenerimento;*
- c) per il calcolo della frazione pro capite avviata direttamente in discarica deve essere utilizzato l'ultimo dato reso disponibile dall'ISTAT, relativo agli abitanti residenti. Per ciò che riguarda la popolazione del Comune di Torino deve essere utilizzato l'ultimo dato ISTAT relativo agli abitanti residenti di Torino, tenendo conto, tuttavia, della mobilità che insiste sulla città. Sulla base di studi di settore (GTT 2004 e IRES 2006), tale mobilità viene quantificata in 300.000 unità pendolari giornaliere. In considerazione dell'incidenza di tali unità pendolari sulla produzione complessiva dei rifiuti urbani, si può valutare in 200.000 il numero di abitanti da aggiungere agli abitanti residenti di Torino.
- d) il gestore della discarica contestualmente alla presentazione della scheda, approvata con la D.G.R. n. 12-4088 del 23 ottobre 2006 e modificata con la d.G.R. 17 maggio 2011, n. 69-2068 , relativa alla dichiarazione annuale per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, presenta:
- * *una dichiarazione redatta sulla base dello schema tipo di cui all'allegato 2 della deliberazione, contenente il dettaglio, per ciascun comune conferente, della quantità e della tipologia dei rifiuti conferiti in discarica con l'importo del relativo tributo;*
 - * *copia dei dati di cui al punto 4.b), messi a disposizione dal Consorzio, relativi ai rifiuti inviati direttamente in discarica, in impianti di trattamento meccanico-biologico ed in impianti di incenerimento.*

Ai sensi della D.G.R. 17.09.2007, n. 61-6925, a decorrere dal 1° gennaio 2007 il Tributo speciale è dovuto nella misura pari ad €/kg 0,025 nel caso dei rifiuti urbani qualora sia superato il quantitativo annuo procapite di rifiuto prodotto pari a 280 kg.

Con D.G.R. 17 maggio 2011, n. 69-2068 sono stati approvati i nuovi limiti relativi al collocamento dei rifiuti urbani in discarica stabilendo l'importo del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica nella misura di:

- a) €/kg 0,025 per rifiuti indifferenziati non trattati che eccedono i limiti di 216 kg/anno pro capite per l'anno 2011;
- b) €/kg 0,025 per rifiuti indifferenziati non trattati che eccedono i limiti di 196 kg/anno pro capite per gli anni successivi.

L'art. 5, c. 1-2, della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie, (consultabile alla pagina http://www.regione.piemonte.it/tributi/discarica/norma/norma_di.htm) ha individuato le modalità di versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti ed in particolare ha stabilito, unicamente per i suddetti rifiuti urbani:

- comma 1) E' data facoltà ai gestori delle discariche di versare, in regime di acconto, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nella misura minima pari a euro 0,00517 di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) salvo conguaglio da effettuarsi con il versamento a saldo del quarto trimestre.
- comma 2) Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, al cui conseguimento è subordinato in ogni caso il pagamento del tributo nella misura minima di cui al comma 1, non comporta l'applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento dei primi tre trimestri.

▪ DICHIARAZIONE ANNUALE

Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno i gestori dell'attività di stoccaggio definitivo presentano la dichiarazione annuale di cui all'art. 5 della L.R. n. 39/1996.

La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di conferimenti-utilizzo dell'impianto.

La Giunta della Regione Piemonte, con propria deliberazione 23 ottobre 2006, n. 12-4088, ha approvato lo schema tipo di dichiarazione annuale utilizzabile a decorrere dall'annualità d'imposta successiva; con D.G.R. 17 maggio 2011, n. 69-2068 è stato approvato il nuovo schema di dichiarazione utilizzabile a decorrere dalla annualità 2011.

▪ PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PER GLI SCARTI E SOVVALLI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI RECUPERO

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 39/1996 la Regione Piemonte ha individuato le caratteristiche che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti devono possedere e le percentuali minime di recupero che devono essere raggiunte al fine di

beneficiare del pagamento in misura ridotta del Tributo speciale per gli scarti e sovralli provenienti dall'attività di recupero e conferiti in discarica (D.G.R. n. 24-5880/2002, n. 61-8032/2002, n. 65-10232/2003) a condizione che i prodotti ottenuti da tali operazioni di recupero, siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia (art. 3, comma 6bis, L.R. 39/1996).

I suddetti impianti devono presentare domanda alla Città metropolitana/Provincia di competenza secondo lo schema allegato alla citata D.G.R. n. 24-5880/2002 entro il 31 marzo di ciascun anno.

Al fine del pagamento in misura ridotta del tributo, la D.G.R. n. 24-5880 del 22 aprile 2002 ha individuato:

- le caratteristiche tecnologiche che gli impianti devono possedere;
- le percentuali minime di recupero che le diverse tipologie di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti devono raggiungere (allegato A);
- ha approvato lo schema di dichiarazione sostitutiva (allegato B) che gli impianti devono presentare entro il 31 marzo di ogni anno al fine di usufruire dell'agevolazione tributaria.

La D.G.R. n. 61-8032 del 16 dicembre 2002, la D.G.R. n. 65-10232 del 1 agosto 2003, la D.G.R. n.75-10508 del 22 settembre 2003 hanno stabilito le modalità applicative della citata D.G.R. n. 24-5880 del 22 aprile 2002.

Ai sensi della D.G.R. n. 65-10232 del 1.08.2003, il periodo di riferimento, su cui calcolare la percentuale minima prevista, è il biennio antecedente all'anno in cui è richiesta alla Città metropolitana/Provincia l'applicazione in misura ridotta del tributo e le percentuali minime prescritte devono essere raggiunte in almeno uno dei due anni che costituiscono il biennio di riferimento.

Il punto 4 della D.G.R. n. 61-8032 del 16.12.02 stabilisce tuttavia che, qualora dalla documentazione presentata a consuntivo, non risulti raggiunta la percentuale minima di recupero prevista, occorre effettuare il conguaglio del tributo in misura intera.

Il punto 6 della D.G.R. n. 61-8032 del 16.12.02, così come modificato dalla D.G.R. n. 65-10232 del 1.08.03, dispone: "fermo restando l'obbligo di provvedere, per ogni anno, al conguaglio del tributo in misura intera ai sensi del punto 4, il diritto al pagamento in misura ridotta decade qualora dalle dichiarazioni presentate a consuntivo per due anni consecutivi non risulti il raggiungimento della percentuale minima di recupero".

La Regione Piemonte con nota n. 12703/09.03 del 2.05.2005 si è espressa in relazione alla determinazione della percentuale minima di recupero ritenendo che "*quando per inizio o*

legittima sospensione dell'attività, la stessa non si sia protratta per l'intero anno, è sufficiente che l'obiettivo sia stato raggiunto nella frazione di anno, pari o superiore a due trimestri o, comunque, a sei mesi solari, in cui l'attività è stata effettivamente svolta".

▪ SANZIONI

Alle violazioni delle norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi si applicano:

- a) le sanzioni previste dalla legge 28/12/1995 n. 549 (art. 3, commi da 24 a 41) e dalla L.R. 3/07/1996 n. 39 ed in particolare:
 - l'art. 5, comma 3, della L.R. n° 39/1996 che dispone: "(...) **Le dichiarazioni presentate in difformità a quanto previsto dal presente articolo, oppure oltre il termine previsto dalla legge n. 549 del 1995, sono da considerarsi omesse e come tali sanzionabili.**";
 - l'art. 3, comma 31, della legge 28/12/95 n. 549 (così come modificato dall' art. 15 del D.lgs. 18/12/97 n. 473 e dall'art. 4 del D.lgs 5/06/1998 n. 203) che dispone: "(...) **Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila (ora € 103,00) a lire un milione (ora € 516,00).**";
 - dell'art. 8, comma primo, della L.R. 3/7/1996, n. 39 che stabilisce la **sanzione amministrativa pari al 30% del tributo non versato o tardivamente versato;**
- b) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui sopra viene ridotta alla metà (art. 13 D.Lgs. 18/12/97 n. 471 modificato dall'art. 32, commi 1 e 2 del D.Lgs. 24/09/2015 n.158, in vigore dal 01/01/2016 - art. 1 c. 133, Legge 28/12/2015, n. 208);
- c) fino a quando non sia stata constatata la violazione e comunque non siano iniziati controlli o altre attività amministrative di accertamento il soggetto passivo può ravvedersi secondo quanto previsto dall'art. 13, D.lgs. n. 472/1997 (con il beneficio di pagare una sanzione in misura ridotta)
- d) la disciplina generale del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 sulle sanzioni amministrative (in attuazione dell'art. 16 del D.Lgs. 18/12/97 n. 473 che disciplina le norme applicabili per le sanzioni in materia di tributi locali);
- e) gli interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 1 della L. n. 29/1961 e dal D.M. 21.05.2009 pari al 1% da computarsi per ogni semestre compiuto
- f) nel caso di reiterati comportamenti elusivi, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta. Per altre violazioni si intendono quelle delle stesse disposizioni o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità (art. 7, c. 3, D.Lgs. 18/12/97 n. 472)